



OSSERVATORIO NORMATIVO - IV TRIMESTRE 2022

(a cura di Anna SCIACCA)

I) DECRETI-LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

1. In data 12 novembre 2022 è entrato in vigore il D.L. n. 173, che introduce **disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri**, ai sensi del quale il Ministero della transizione ecologica viene ridenominato “**Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica**”, diventando competente anche in materia di sicurezza energetica.

Oltre al Ministero della transizione ecologica, cambia anche la denominazione del Ministero dello Sviluppo economico (Ministero delle imprese e del made in Italy), del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Viene, inoltre, istituito un **Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM)**, con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del “**Piano del mare**”, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di tutela e valorizzazione della risorsa mare, valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale, promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento la continuità territoriale da e per le isole ecc.

Modifiche anche per quanto riguarda le **funzioni del CITE** (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) indicate dall’art. 57-bis del D. Lgs. 152/2006: al Comitato, difatti, vengono riconosciute nuove competenze in materia di sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica, utilizzo delle fonti rinnovabili, dell’idrogeno e sicurezza energetica.

2. In data 30 dicembre 2022 entrerà in vigore la c.d. “ **riforma Cartabia**”, ossia il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, avente ad oggetto «*attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*».

Alcune tra le importanti modifiche apportate dal provvedimento riguardano direttamente il diritto penale dell’ambiente.

In primis, si segnala l’**estromissione del reato di incendio boschivo** dalla disciplina della **esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto** ex art. 131-bis cod. pen. (art. 1, lett. c). Invero, se l’ipotesi dolosa del reato di incendio boschivo - che prevede una cornice edittale compresa da 4 a 10 anni di reclusione - era già fuori dall’ambito di applicazione della causa di esclusione della punibilità, non così per l’ipotesi **colposa** - punita con la reclusione da 1 a 5 anni - che poteva godere del regime di favore.

A partire dal 30 dicembre 2022, tale delitto sarà totalmente escluso dalla disciplina di cui



all'art. 131-bis cod. pen. Va precisato che la riforma Cartabia modificherà anche il criterio generale di applicazione del regime esclusione della punibilità per speciale tenuità del fatto: difatti, se attualmente la disciplina si applica per reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, il testo riformato prevede l'applicazione della disciplina per reati puniti con pena detentiva **non superiore nel minimo a 2 anni** - escluse le fattispecie elencate al nuovo comma 3, tra le quali figura l'incendio boschivo -.

Per quanto riguarda, invece, i criteri per valutare la "particolare tenuità", la modifica all'art. 131-bis, cod. pen. stabilisce che l'esiguità del danno o pericolo dell'offesa devono essere valutate anche alla luce della **condotta susseguente** al reato.

In secondo luogo, si evidenzia **l'estensione** alle contravvenzioni alimentari, previste dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283, del **meccanismo procedurale-estintivo** inaugurato in materia di sicurezza sul lavoro ed esteso nel 2015 alle contravvenzioni ambientali (art. 70). La sfera di applicabilità della procedura e della connessa causa estintiva è delimitata con riguardo alle «contravvenzioni che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie».

Rispetto alle affini procedure estintive in materia lavoristica ed ambientale, sono previsti **termini più ridotti e importi più bassi** da pagare: nello specifico, per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni, il termine (anziché 60) è di 30 giorni, con contestuale dimezzamento del termine per la comunicazione al pubblico ministero dell'adempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro, individuata nella frazione del massimo dell'ammenda da pagare pari (anziché a un quarto) ad un sesto; analoga riduzione nella tempistica è prevista per la comunicazione dell'inadempimento del trasgressore, da effettuarsi entro e non oltre (non 90 ma) 60 giorni.

Come sottolineato dalla Relazione 68/2022 dell'Ufficio del massimario e del ruolo della Suprema Corte di Cassazione, l'"autentica novità" della disciplina è rappresentata dalla previsione della possibilità di **prestare lavoro di pubblica utilità**, in alternativa al pagamento della somma di denaro. Il legislatore ha limitato l'accesso a tale opzione alla sola ipotesi in cui il pagamento della somma di denaro risulti impossibile in ragione delle condizioni economiche e patrimoniali del contravventore, comunque autocertificabili dallo stesso. La disciplina riprende, con adattamenti, quella del lavoro di pubblica utilità da conversione della pena pecuniaria e quale pena sostitutiva della pena detentiva, nonché quale pena principale per i reati di competenza del giudice di pace, con una peculiarità: il lavoro di pubblica utilità viene disposto senza l'intervento del giudice, essendosi attribuito un ruolo esclusivo al pubblico ministero. Il criterio di ragguglio tra la somma di denaro da pagare in via amministrativa e il lavoro di pubblica utilità è lo stesso, onde evitare disparità trattamentali, impiegato per la conversione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità, in caso di insolvibilità del condannato.

II) DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



1. Il 20 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto 27 settembre 2022, n. 152** recante il «Regolamento che disciplina la **cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale**, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Siffatto provvedimento stabilisce i criteri specifici in relazione ai quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del T.U.A. Nello specifico, *“in via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva”* (art. 1).

Inoltre, *“in conformità all'articolo 184-ter, comma 3, del TUA, le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all'Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del medesimo Testo Unico Ambientale”*.

Nello specifico, per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

È, altresì, opportuno segnalare che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in questione, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero valuta **l'opportunità di una revisione dei criteri** per la cessazione della qualifica di rifiuto per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa (art. 7).

III) PROPOSTE DI LEGGE

1. Lo **schema di decreto legislativo correttivo del D. Lgs. 152/2006** («Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»), approvato in via preliminare dal Governo il 23 settembre 2022, pone limiti all'inclusione *ex lege* nei rifiuti speciali dei rifiuti prodotti da attività industriali, da attività agricole e da costruzione e demolizione.

In particolare, attraverso la modifica dell'articolo 184 del T.U.A., si intendono escludere dalla categoria dei rifiuti speciali da lavorazioni industriali i **rifiuti prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive**, *“in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini”*; d'altro canto, si intendono estromettere i rifiuti prodotti da *“agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali”* dalla categoria dei rifiuti speciali prodotti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura.



Il provvedimento *in itinere*, inoltre, apporta numerose modifiche alle definizioni recate dall'art. 183 del T.U.A.: si segnala in particolare la modifica recata dalla lettera c), volta a precisare che **i rifiuti da costruzione e demolizione sono esclusi dai rifiuti urbani solo se prodotti nell'ambito di attività di impresa.**

Si sottolinea che il presente provvedimento è attualmente al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere consultivo di competenza ed è sotto esame preventivo presso la Commissione europea, in quanto norma tecnica.

IV) NORMATIVA UE

1. Con **Decisione 2022/2110** dell'11 ottobre 2022, la Commissione UE ha approvato le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (**BAT**) per **l'industria di trasformazione dei metalli ferrosi.**

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, pur non essendo prescrittive né esaustive, sono il punto di riferimento per l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Le AIA coinvolte dalle presenti conclusioni sulle BAT dovranno essere riesaminate dall'Autorità competente entro 4 anni per il loro aggiornamento.

Le BAT in questione si applicano: a) alla trasformazione di metalli ferrosi mediante attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora; b) all'applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora (compreso il rivestimento in continuo e la zincatura discontinua); c) al trattamento di superficie di metalli ferrosi mediante processi elettrolitici o chimici se le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³, se il trattamento avviene con laminazione a freddo, trafilatura o zincatura discontinua; 4) al trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/Cee, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle citate conclusioni sulle BAT 2022/2110/UE.

2. Il 12 dicembre 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta UE la **Decisione di esecuzione 2022/2427** del 6 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (**BAT**) per i **sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica**, individuata dal punto 4 dell'allegato I alla direttiva 2010/75/UE. Le conclusioni sulle BAT approvate dalla decisione vertono più specificamente sulle **emissioni nell'atmosfera** generate dalla predetta attività.

3. Con la **Decisione di esecuzione 2022/2508** della Commissione del 9 dicembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta europea in data 20 dicembre 2022, sono state stabilite le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (**BAT**) per **l'industria tessile.**

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili si riferiscono, in particolare, alle attività di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera 10 Mg al giorno, di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE - a condizione che il principale carico inquinante provenga da attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT - nonché a



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 4/2022

una ulteriore serie di attività puntualmente elencate dall'allegato.